



Agenzia per la Coesione Territoriale

Avviso per la selezione di progetti di promozione della ricerca, del trasferimento tecnologico e della formazione universitaria da finanziare nelle regioni Lazio, Abruzzo, Umbria e Marche interessate dagli eventi sismici del 2016 a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 194 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 322 del 30-12-2020 – Supplemento Ordinario n. 46.

1. FINALITÀ

1.1 Al fine di dare attuazione alle previsioni del Decreto del 4 maggio 2021 del Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale, con Decreto n. 283 del 13 dicembre 2021, il Direttore generale dell'Agenzia per la Coesione Territoriale ha approvato il presente Avviso pubblico per la presentazione di progetti finanziati a valere sulle risorse del Fondo della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche di coesione di cui all'articolo 1, comma 194, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

1.2 L'Avviso è finalizzato all'avvio di una procedura selettiva per la concessione di contributi destinati alla realizzazione di interventi per il sostegno alla creazione o al potenziamento di centri di ricerca, al trasferimento tecnologico e all'ampliamento dell'offerta formativa universitaria da attuare interamente all'interno del territorio del cratere sismico del Centro Italia del 2016.

1.3 L'Avviso è volto a selezionare proposte progettuali promosse dai soggetti beneficiari e negli ambiti tematici, come indicati nel presente Avviso.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI E DOCUMENTALI

2.1 I seguenti atti costituiscono i riferimenti normativi e documentali principali del presente Avviso.

- Legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante la disciplina dell'attività di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, e in particolare l'art. 5 comma 4;
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo";
- Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";
- Decreto Legge del 31 agosto 2013, n. 101, recante "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni" che all'art. 10 ha previsto l'istituzione dell'Agenzia per la Coesione Territoriale;
- Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" e successive modificazioni ed integrazioni;
- Legge 30 dicembre 2020, n. 178 ed in particolare l'articolo 1, comma 194 e comma 177;
- Decreto del Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale del 4 maggio 2021 (di seguito DM 4 maggio 2021) che stabilisce la ripartizione delle risorse per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023 e fissa criteri di assegnazione delle risorse del Fondo che tengano conto delle vocazioni territoriali delle aree regionali interessate;
- Decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189 convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n.229 recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016";



Agenzia per la Coesione Territoriale

- Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;
- Programma Nazionale per la Ricerca (PNR) 2021- 2027, approvato con delibera del Comitato Interministeriale della Programmazione Economica n. 74 del 15 dicembre 2020, pubblicata nella G.U. Serie generale n. 18 del 23 gennaio 2021;

3. DEFINIZIONI

3.1 Ai fini del presente Avviso si applicano le seguenti definizioni:

- Fondo: il Fondo della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche di coesione di cui all'articolo 1, comma 194, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
- Proposta progettuale: il progetto presentato dal soggetto proponente nell'ambito del presente Avviso e che esplicita le diverse attività che saranno sviluppate dalla compagine di progetto.
- Centri di ricerca:
 - a) le Università e gli Istituti Universitari;
 - b) gli Enti di ricerca;
 - c) organismo di ricerca e diffusione della conoscenza, così definito: un'entità (ad esempio, università o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, intermediari dell'innovazione, entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata. Le imprese in grado di esercitare un'influenza decisiva su tale entità, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati.
- Infrastrutture di ricerca: gli impianti, le risorse e i relativi servizi utilizzati dalla comunità scientifica per compiere ricerche nei rispettivi settori; sono compresi gli impianti o i complessi di strumenti scientifici, le risorse basate sulla conoscenza quali collezioni, archivi o informazioni scientifiche strutturate e le infrastrutture basate sulle tecnologie abilitanti dell'informazione e della comunicazione, quali le reti di tipo GRID, il materiale informatico, il software e gli strumenti di comunicazione e ogni altro mezzo necessario per condurre la ricerca. Tali infrastrutture possono essere ubicate in un unico sito o «distribuite» (una rete organizzata di risorse) in conformità dell'articolo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio, del 25 giugno 2009, relativo al quadro giuridico comunitario applicabile ad un consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC);
- Soggetto proponente: centro di ricerca o Università che presenta il progetto;
- Partner: il soggetto che coopera con il soggetto proponente;
- Beneficiari: l'insieme dei soggetti che costituiscono la compagine di progetto;
- Legale rappresentante o Dichiarante: persona fisica avente il potere di rappresentare giuridicamente - anche a mezzo di apposita procura - il Soggetto proponente nei confronti dell'Amministrazione. Esso rilascia e sottoscrive, in nome e per conto del Soggetto proponente, le dichiarazioni richieste dall'Amministrazione in sede di presentazione della proposta progettuale;
- Costo complessivo ammissibile del progetto: valore totale dei costi delle attività previste per la realizzazione del progetto conformi alle spese ammissibili;
- Contributo concedibile: contributo pubblico sotto forma di sovvenzione a valere sul Fondo destinato



Agenzia per la Coesione Territoriale

alla realizzazione del progetto selezionato;

- Aiuti di Stato: gli aiuti rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul Funzionamento dell'UE.

4. OGGETTO

4.1 Obiettivo del presente Avviso è il finanziamento, sotto forma di sovvenzione, di proposte di intervento per il sostegno alla creazione o al potenziamento di centri di ricerca, al trasferimento tecnologico e all'ampliamento dell'offerta formativa universitaria da attuare interamente all'interno del territorio del cratere sismico del Centro Italia del 2016.

4.2 Con riferimento alla caratterizzazione tematica generale degli investimenti che possono essere oggetto della proposta progettuale, il presente avviso si riferisce ai grandi ambiti di ricerca e innovazione e relative aree d'intervento previste dal Programma Nazionale per la Ricerca (PNR) 2021-20217 (<https://www.mur.gov.it/sites/default/files/2021-01/Pnr2021-27.pdf>) nella modalità riportata all'art. 4 del DM 4 maggio 2021.

4.3 Le proposte progettuali possono riguardare le tre categorie di seguito indicate:

- Categoria A: Creazione o potenziamento di centri di ricerca;
- Categoria B: Trasferimento Tecnologico;
- Categoria C: Offerta formativa universitaria.

Il soggetto proponente potrà presentare al massimo una proposta progettuale per ognuna delle tre categorie indicate sopra.

Il soggetto proponente che abbia presentato fino a tre proposte progettuali, ognuna relativa a una sola categoria indicata sopra, potrà ricevere il finanziamento al massimo di due proposte progettuali in due delle tre categorie indicate.

Gli stessi soggetti proponenti potranno candidare ulteriori proposte progettuali nel contesto dell'attuazione di analoghi interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e della relativa programmazione complementare che dovessero riguardare analoghe categorie. Tali ulteriori progetti potranno ottenere una premialità o un titolo per essere selezionati nell'ambito delle citate procedure avviate nel contesto del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e della relativa programmazione complementare - ferme restando le procedure e le condizioni previste in detti ambiti - qualora contengano esplicita connessione con una proposta progettuale presentata nel contesto del presente avviso e valutata con punteggio almeno pari al minimo di cui all'articolo 14 del presente avviso.

4.4 Nella prospettiva di promuovere il collegamento tra le diverse proposte progettuali nelle diverse categorie in un'ottica di integrazione, sarà oggetto di valutazione la possibile sinergia della singola proposta progettuale con un sistema di interventi coordinati e orientati complessivamente al conseguimento dell'obiettivo di facilitare la creazione di un polo di formazione, ricerca e trasferimento tecnologico nelle aree colpite dal sisma 2016. A tal fine, ogni proposta progettuale che faccia riferimento a detto sistema dovrà indicare i meccanismi di coordinamento con le proposte collegate.

4.5 *Categoria A: Creazione o potenziamento di centri di ricerca.* Sono finanziate prioritariamente proposte progettuali per la realizzazione di infrastrutture per la ricerca, lo sviluppo e la co-progettazione di soluzioni e tecnologie innovative (laboratori di ricerca industriale, laboratori di prove e test, dimostratori tecnologici, centri di eccellenza, centri di innovazione aziendali) e attività di ricerca industriale e





Agenzia per la Coesione Territoriale

sviluppo sperimentale.

4.6 Le predette attività potranno essere qualificati come “non aiuti di Stato” qualora ricorrano una o più delle seguenti condizioni:

1. l'infrastruttura di ricerca sia utilizzata quasi esclusivamente per attività di natura non economica e l'eventuale utilizzo economico rimanga puramente accessorio, nel senso che l'utilizzo economico corrisponda a un'attività necessaria e direttamente collegata al funzionamento dell'infrastruttura di ricerca oppure intrinsecamente legata al suo uso non economico principale;
2. l'attività economica assorba esattamente gli stessi fattori di produzione (quali materiali, attrezzature, manodopera e capitale fisso) delle attività non economiche e la capacità destinata ogni anno a tali attività economiche non superi il 20% della pertinente capacità annua complessiva dell'entità;
3. le attività di trasferimento del sapere (concessione di licenze, creazione di spin-off e altre forme di gestione del sapere prodotto dagli organismi o dalle infrastrutture di ricerca) siano svolte da organismi o infrastrutture di ricerca (o da relativi servizi e filiali), oppure congiuntamente a organismi o infrastrutture di ricerca o per loro conto, e tutti i redditi da esse provenienti siano reinvestiti nelle attività principali di tali organismi o infrastrutture;
4. le attività di ricerca e sviluppo siano svolte in maniera indipendente, con la finalità di incrementare il sapere e migliorare la comprensione;
5. sia garantita una diffusione ampia, gratuita e trasparente dei risultati della ricerca.

4.7 Nel caso in cui il progetto non consenta di rispettare le condizioni suesposte, gli interventi saranno qualificati come “aiuti di Stato” e saranno attuati nel rispetto del Regolamento (UE) N. 651/2014 con particolare riferimento alla Sezione 4 dello stesso e relative disposizioni ivi applicabili.

In tal caso, il contributo concedibile non potrà, in ogni caso, superare gli importi massimi previsti dalle disposizioni di riferimento applicabili e relativi ai costi ammissibili espressamente previsti dalle stesse.

4.8 I progetti che rientrano nella suddetta categoria di intervento dovranno prevedere un costo complessivo ammissibile minimo pari a euro 2.000.000 e massimo pari a euro 5.000.000.

4.9 *Categoria B: Trasferimento Tecnologico.* Sono finanziate prioritariamente proposte progettuali che promuovano percorsi integrati di valorizzazione dei risultati della ricerca pubblica e privata e di accesso al mercato, anche finalizzati alla creazione di imprese innovative, attraverso l'erogazione di servizi di validazione e sviluppo tecnologico, rafforzamento imprenditoriale, sviluppo dei modelli di imprenditorialità, supporto alla tutela della proprietà intellettuale, accesso a operazioni di co-investimento, supporto alla definizione e implementazione di strategie di innovazione aziendale, supporto alla definizione e implementazione di strategie e accordi industriali e commerciali.

4.10 Gli interventi che ricadono nella suddetta categoria saranno attuati nel rispetto del Regolamento (UE) N. 651/2014 con particolare riferimento alla Sezione 2, 3 e 4 dello stesso e relative disposizioni ivi applicabili.

In tal caso, il contributo concedibile non potrà, in ogni caso, superare gli importi massimi previsti dalle disposizioni di riferimento applicabili e relativi ai costi ammissibili espressamente previsti dalle stesse.

4.11 I progetti che rientrano nella suddetta categoria di interventi dovranno prevedere un costo complessivo ammissibile minimo pari a euro 1.000.000 e massimo pari a euro 5.000.000.

4.12 *Categoria C: Offerta formativa universitaria.* Sono finanziate prioritariamente proposte progettuali concernenti attività di formazione universitaria, alta formazione specialistica e formazione terziaria



Agenzia per la Coesione Territoriale

professionalizzante, coerenti con le vocazioni economiche territoriali e le strategie regionali di specializzazione intelligente, orientate alla conoscenza delle nuove tecnologie abilitanti e allo sviluppo delle competenze imprenditoriali, eventualmente anche con il coinvolgimento attivo di entità industriali e organizzazioni imprenditoriali.

4.13 Le predette attività di formazione potranno essere qualificate come “non aiuti di Stato” alle seguenti condizioni:

1. siano svolte da università pubbliche;
2. siano volte ad ampliare le competenze e la qualificazione delle risorse umane;
3. siano svolte in maniera indipendente e a titolo gratuito;
4. le attività formative siano aperte a ciascun discente potenzialmente interessato.

4.14 Nel caso di attività formative rese da enti di formazione o altri soggetti diversi da università; attività rese a pagamento; formazione destinata alle imprese, gli interventi dovranno essere attuati nel rispetto del Regolamento (UE) N. 651/2014 con particolare riferimento alla Sezione 5 dello stesso e relative disposizioni ivi applicabili. In tal caso, il contributo concedibile non potrà, in ogni caso, superare gli importi massimi previsti dalle disposizioni di riferimento applicabili e relativi ai costi ammissibili espressamente previsti dalle stesse.

4.15 I progetti che rientrano nella suddetta categoria di interventi dovranno prevedere un costo complessivo ammissibile minimo pari a euro 500.000 e massimo pari a euro 5.000.000.

5. RISORSE FINANZIARIE E VALORE DEL CONTRIBUTO PER CIASCUN PROGETTO

5.1 Le risorse complessive destinate al finanziamento dei progetti da selezionare tra le proposte che perverranno sulla base del presente Avviso ammontano ad euro 60.000.000,00 (sessanta milioni/00) a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 194, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e sono ripartite in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 per ognuna delle regioni Lazio, Abruzzo, Umbria e Marche.

5.2 La dotazione finanziaria del Fondo è, inoltre, ripartita tra le tre categorie di intervento come segue:

1. 20 milioni di euro per la creazione o potenziamento di centri di ricerca,
2. 20 milioni di euro per il trasferimento tecnologico,
3. 20 milioni di euro per l'ampliamento dell'offerta formativa universitaria.

5.3 Eventuali residui sono assegnati secondo l'ordine di punteggio ai progetti non finanziati dei tre ambiti, tenuto conto del vincolo di ripartizione territoriale delle risorse.

5.4 Qualora in esito alla procedura di selezione delle proposte progettuali, le dotazioni attribuite alle tre categorie di intervento non fossero interamente assorbite in una o più categorie di intervento, il Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale potrà disporre l'assegnazione delle risorse eccedenti in base alle graduatorie definite ai sensi del presente avviso per le altre categorie di intervento, senza vincoli di ripartizione tra le stesse.



Agenzia per la Coesione Territoriale

6. SOGGETTI BENEFICIARI

6.1 Le proposte progettuali devono essere presentate dai Centri di ricerca e dalle Università, aventi sede principale o decentrata nelle regioni Lazio, Abruzzo, Umbria e Marche, interessate dagli eventi sismici del 2016, anche in cooperazione con enti pubblici, anche economici, imprese pubbliche e private, operatori specializzati negli ambiti di azione del presente Avviso, in un numero massimo di ulteriori tre soggetti oltre il soggetto proponente.

6.2 I partner di progetto possono anche avere sede principale o decentrata al di fuori delle regioni Lazio, Abruzzo, Umbria e Marche, fermo restando che le attività previste dalle proposte progettuali dovranno essere interamente realizzate nelle aree eleggibili di cui all'art. 7.

6.3 La cooperazione del soggetto proponente con un numero massimo di ulteriori tre soggetti, ad esempio realizzata attraverso forme di attuazione interregionale o di partenariato con realtà produttive, ferma restando la dotazione annuale e la ripartizione delle risorse previste all'art. 5, costituisce elemento per l'attribuzione di una premialità ai fini della selezione delle proposte progettuali come indicato all'art.14. In tal caso, il soggetto proponente, che resta comunque responsabile per l'attuazione complessiva della proposta progettuale, deve svolgere attività il cui costo risulti almeno pari al 50% del costo complessivo ammissibile e deve coordinare i rapporti della *partnership* per le finalità collegate all'attuazione, al monitoraggio, alla rendicontazione e al controllo del progetto, sulla base di uno specifico atto di delega al soggetto proponente sottoscritto dai partner, da allegare alla proposta progettuale.

7. AMBITO TERRITORIALE PER LA REALIZZAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI

7.1 Le proposte di intervento devono essere interamente realizzate ed avere una ricaduta all'interno del territorio del cratere sismico del Centro Italia del 2016, come individuato negli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189 convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

8. DURATA E TERMINI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

8.1 La durata massima dei progetti indicata in sede di presentazione della domanda di partecipazione, non deve superare i 36 mesi, decorrenti dalla sottoscrizione del Disciplinare di cui agli articoli 10 e 16 del presente avviso, salvo richiesta di proroga.

8.2. È ammessa un'unica proroga, della durata massima di sei mesi. La richiesta motivata di proroga è valutata e, ove opportuno, approvata dall'Agenzia per la Coesione Territoriale.

8.3. Le spese sostenute successivamente ai termini previsti nei due commi precedenti non saranno considerate ammissibili.

9. SPESE AMMISSIBILI

9.1 Sono ammissibili le spese:

a. effettivamente sostenute dal beneficiario nel periodo di ammissibilità della spesa, che decorre dalla data di sottoscrizione del Disciplinare e la cui durata massima, ferma restando la conformità con l'art.8,



Agenzia per la Coesione Territoriale

coincide con quella indicata in sede di presentazione della domanda di partecipazione; le spese sono comprovate da fatture quietanzate o giustificate da documenti contabili aventi valore probatorio equivalente e riconosciute comunque all'esito positivo dei controlli di cui all'articolo 18 del presente avviso;

b. tracciabili, ovvero verificabili attraverso una corretta e completa tenuta della documentazione;

c. contabilizzate separatamente, in conformità alle disposizioni di legge e ai principi contabili;

d. connesse ad investimenti in attivi materiali ed immateriali; con riferimento a questi ultimi si considerano ammissibili gli attivi riconducibili ai beni che non esauriscono la loro utilità in un solo periodo, ossia manifestano i benefici economici lungo un arco temporale pluriennale.

9.2 In particolare, sono ammissibili i seguenti costi:

a. costi dei fabbricati e dei terreni destinati ad ospitare le attività di ricerca, trasferimento tecnologico e alta formazione, comprese le spese di recupero, ristrutturazione, riqualificazione e ampliamento degli immobili, nel limite complessivo massimo del 30% del costo totale del progetto; sono ammissibili i costi delle cessioni a condizioni commerciali. Sono escluse spese di manutenzione ordinaria degli immobili; per immobili/fabbricati si intendono i locali destinati esclusivamente ad ospitare le attività oggetto della domanda di contributo;

b. costi di macchinari, strumenti, attrezzature e degli impianti ad essi connessi, solo se di nuova acquisizione;

c. costi del personale quali: ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui è impiegato nell'attività di ricerca, trasferimento tecnologico e formazione, nonché i costi salariali stimati relativi ai posti di lavoro direttamente creati dal progetto di investimento calcolati su un periodo di due anni;

d. costi di attivi immateriali quali la ricerca contrattuale, i diritti di brevetto, le licenze, il *know how* o altre forme di proprietà intellettuale, solo se direttamente connessi a macchinari, strumenti e attrezzature funzionali all'investimento proposto, nonché costi per studi di fattibilità e servizi di consulenza prestati da consulenti esterni ed utilizzati esclusivamente ai fini del progetto;

e. spese generali, nella misura massima del 7% del costo totale del progetto, che includono i costi del personale per la direzione, l'esecuzione, il controllo e la comunicazione del progetto, nonché i costi di esercizio compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi direttamente imputabili al progetto.

9.3 Sono esclusi dall'ammissibilità della spesa gli oneri accessori, le commissioni per operazioni finanziarie, interessi di natura debitoria e interessi di mora relativi al pagamento del bene, penali, ammende, sanzioni pecuniarie e spese per contenziosi, ravvedimenti operosi o rateizzazioni, nonché le spese occorrenti per le procedure di gara.

9.4 Sono inoltre esclusi i costi di personale per lavori in economia, l'auto-fatturazione e la fatturazione reciproca nell'ambito della compagine di progetto.

9.5 Nel caso in cui gli interventi siano attuati in conformità con il Regolamento UE n. 651/2014, le spese ammissibili saranno quelle previste dalle specifiche disposizioni applicabili.

9.6 Ai fini della rendicontazione, i costi ammissibili afferenti alle diverse tipologie di spesa sono da considerarsi al netto dell'IVA nel caso in cui tale imposta risulti trasferibile in sede di presentazione di dichiarazione periodica; sono invece comprensivi di IVA nel caso in cui tale imposta non sia trasferibile.



Agenzia per la Coesione Territoriale

10. MODULISTICA

10.1 La domanda di ammissione al finanziamento deve essere redatta compilando correttamente ed integralmente la modulistica di seguito elencata:

- Domanda di partecipazione (Allegato 1)
- Atto di delega di cui all'art. 6.3 (Allegato 2) in caso di cooperazione;
- Proposta progettuale (Allegato 3);

10.2 Alla domanda di partecipazione dovrà essere inoltre allegato, a pena di esclusione, copia conforme all'originale dell'atto costitutivo (nella forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata) e dello statuto autenticato del soggetto proponente ove presenti.

10.3 La proposta progettuale, conformemente alla struttura dell'Allegato 3, deve rispettare tutti i seguenti requisiti:

- indicare l'output finale della proposta progettuale;
- avere un'estensione massima di numero 35 pagine (Times New Roman, 11, interlinea singola);
- descrivere le caratteristiche e le esperienze del soggetto proponente - e degli eventuali partner nel caso il progetto sia presentato da un'aggregazione - e il modello di gestione di cui si doterà l'aggregazione;
- rappresentare l'obiettivo generale del progetto, gli obiettivi realizzativi specifici e il quadro logico che li lega;
- indicare la localizzazione a livello comunale e l'ambito tematico in cui si intende realizzare le attività;
- dettagliare l'articolazione delle singole attività proposte per obiettivi realizzativi, con una chiara descrizione della loro funzionalità e necessità;
- indicare un cronoprogramma di attività su base semestrale con riferimento a ognuna delle attività;
- definire il ruolo di ciascun partner in ciascuna attività del progetto;
- contenere un piano finanziario e descrivere l'articolazione dei costi per tipologia di attività, per obiettivo realizzativo e per beneficiario;
- quantificare il costo delle attività di cui sono responsabili il soggetto proponente e i partner, in termini di quota percentuale del costo complessivo ammissibile della proposta progettuale;
- con riferimento alla categoria A, contenere un piano di gestione che evidenzi la capacità prospettica della infrastruttura di autosostenersi almeno nei 3 anni successivi all'avvio delle attività;
- descrivere, con riferimento ai criteri di valutazione di cui al successivo articolo 14, i benefici attesi dallo sviluppo delle attività previste, in termini di ricadute sulla capacità di innovazione, sulla capacità di contribuire alla competitività delle imprese, sulla capacità di attrarre investimenti;
- con riferimento alla categoria A, illustrare la strategia prevista per l'eventuale attività economica che sarà svolta dall'infrastruttura che beneficerà del sostegno, evidenziandone la finalizzazione alla copertura delle spese correnti di ricerca in una misura, se del caso, non superiore al 20% della sua capacità annua





Agenzia per la Coesione Territoriale

complessiva; laddove fosse previsto che la stessa svolga sia attività economiche sia non economiche, i due tipi di attività, i loro costi, finanziamenti e ricavi dovranno essere chiaramente separati mediante sistemi di contabilità separata; laddove l'intervento riguardi centri di ricerca distribuiti, tale separazione deve essere a livello di sito e a livello aggregato; il presente requisito deve rimanere soddisfatto per l'intero periodo di ammortamento;

- descrivere il metodo e gli strumenti che saranno utilizzati per il monitoraggio dell'avanzamento dell'intervento e per la verifica delle sue realizzazioni intermedie e finali.

11. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

11.1 I Soggetti proponenti, pena l'inammissibilità, dovranno presentare i progetti unicamente tramite posta elettronica certificata inviata all'indirizzo bandoricerca.sisma@pec.agenziacoesione.gov.it dell'Agenzia per la Coesione Territoriale entro le ore 12:00 del giorno 25 febbraio 2022.

11.2 Per la verifica del rispetto dei termini di presentazione del progetto farà fede unicamente la data e l'ora di invio del messaggio di posta elettronica certificata risultante dal sistema e costituente ricevuta di avvenuto invio della domanda di partecipazione.

11.3 L'Agenzia per la Coesione Territoriale si riserva la possibilità, previa comunicazione, di modificare le tempistiche sopra indicate.

12. CAUSE DI INAMMISSIBILITÀ

12.1 Sono considerate inammissibili - e quindi comunque escluse dalla valutazione - le proposte progettuali che non abbiano le caratteristiche minime richieste e, in particolare, le proposte:

- a) presentate oltre il termine di cui all'art.11 o con modalità diverse da quelle indicate nel presente Avviso;
- b) presentate da soggetti diversi da quelli legittimati, così come individuati al precedente articolo 6;
- c) presentate da partnership che non rispettino le indicazioni in merito alla loro composizione previste all'articolo 6;
- d) presentate in partnership nell'ambito delle quali - ferma restando la quota minima per il soggetto proponente indicata all'art.6.3 - un soggetto sia responsabile per lo svolgimento di attività il cui costo risulti inferiore al 30% del costo complessivo ammissibile in caso di partnership composta da due soggetti, o due soggetti siano responsabili per lo svolgimento di attività il cui costo risulti, per ognuno, inferiore al 20% del costo complessivo ammissibile in caso di partnership composta da tre soggetti, o tre soggetti siano responsabili per lo svolgimento di attività il cui costo risulti, per ognuno, inferiore al 15% del costo complessivo ammissibile in caso di partnership composta da quattro soggetti;
- e) sottoscritte da un soggetto diverso da quello cui si riferiscono i dati anagrafici inseriti nelle autodichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione;
- f) riferite, nell'ambito di un'unica proposta progettuale, a più categorie di intervento tra quelle previste all'art. 4.3;
- g) che non abbiano specificato l'ambito tematico a cui fa riferimento la proposta progettuale;
- h) che prevedano un ambito territoriale di realizzazione diverso da quello indicato all'art.7 del presente Avviso;





Agenzia per la Coesione Territoriale

- i) che prevedano una durata complessiva degli interventi diversa da quella indicata all'art. 8;
- j) che violino i limiti di importo di cui all'art. 4 del presente Avviso;
- l) che non ottemperino a eventuali richieste di chiarimenti/integrazioni dell'Amministrazione nei termini perentori e di decadenza indicati nella richiesta stessa.

12.2 L'Agenzia per la Coesione Territoriale si riserva la facoltà di richiedere tramite PEC entro un termine perentorio:

- (i) chiarimenti al soggetto proponente sulla documentazione presentata e su elementi non sostanziali della proposta progettuale;
- (ii) integrazioni documentali o chiarimenti al soggetto proponente su mere carenze formali della documentazione amministrativa.

12.3 La documentazione circa la sussistenza di una delle cause di decadenza, divieto o sospensione di cui all'art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e dei tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 4, del d.lgs. 8 agosto 1994, n. 490, sarà acquisita dall'Amministrazione nei casi e secondo le modalità previste dal D.P.R. n. 252/1998 e dalle successive disposizioni normative applicabili.

12.4 L'Agenzia per la Coesione Territoriale pubblicherà sul proprio sito internet la lista delle proposte progettuali risultate non ammissibili per una o più delle cause previste dal presente articolo.

13.COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI

13.1 La valutazione dei progetti sarà effettuata da un'apposita Commissione nominata dal Direttore Generale dell'Agenzia per la Coesione Territoriale. La Commissione procederà alla valutazione di merito delle proposte progettuali al completamento della verifica di ammissibilità da parte dell'Amministrazione.

14. CRITERI DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI

14.1 Superata la fase di ammissibilità, le proposte progettuali saranno valutate nel merito in base ai criteri e ai relativi punteggi (compresi fra 0 e i punteggi valutativi massimi per criterio) indicati nella tabella che segue.

Le proposte progettuali sono valutate sommando i punteggi derivanti dai criteri di valutazione (punteggi valutativi), pari al massimo a 100 punti, e i punteggi derivanti dai criteri di premialità (ove applicabili), pari al massimo a 15 punti, e possono pertanto conseguire al massimo un punteggio complessivo pari a 115 punti. Le proposte progettuali devono conseguire almeno 60 punti, ottenuti con punteggi valutativi superiori a zero in tutti i criteri di valutazione, sul totale dei 100 attribuibili sulla base dei criteri di valutazione.



Agenzia per la Coesione Territoriale

		Punteggio valutativo
BENEFICI ATTESI PER IL TERRITORIO DEL CRATERE SISMICO (riferimento a art.4 para.5 i) del DM 4 maggio 2021)		
C1	Benefici attesi in termini di impatto sociale e occupazionale Valuta il contributo del progetto in termini di: - l'attrazione nell'area di capitale umano altamente qualificato; - il contrasto a fenomeni di migrazione di personale qualificato fuori dall'area; - l'innalzamento dei tassi di partecipazione dei giovani a percorsi di formazione terziaria; - il reskilling e l'up skilling per i residenti nell'area.	15
C2	Benefici attesi in termini di impatto economico Valuta le potenziali ricadute sulla competitività delle imprese (es. rafforzare la competitività e la crescita delle imprese attraverso l'innovazione) e del sistema produttivo locale (es. attrazione di investimenti sul territorio)	15
C3	Benefici attesi in termini di impatto ambientale Valuta la capacità del progetto di contribuire ai processi di transizione ecologica e/o di applicare i principi di sostenibilità ambientale indipendentemente dalla caratterizzazione tematica della proposta progettuale	15
PUNTEGGIO MASSIMO		45

		Punteggio valutativo
GRADO DI INTEGRAZIONE E SINERGIE (riferimento a art.4 para.5 ii) del DM 4 maggio 2021)		
C4	Coerenza e complementarietà con altri programmi e piani di intervento Valuta il livello di coerenza e complementarietà del progetto con altri quadri programmatori nazionali e regionali, in particolare con le Strategie di Specializzazione Intelligente delle Regioni di riferimento	10



Agenzia per la Coesione Territoriale

C5	Sinergie con altri interventi in corso Valuta le sinergie che il progetto può sviluppare con altri interventi realizzati o in corso di realizzazione nel territorio di riferimento e il livello di coinvolgimento di soggetti che operano nel territorio di riferimento, anche nella prospettiva della creazione o del rafforzamento di un polo scientifico multidisciplinare	10
PUNTEGGIO MASSIMO		20

		Punteggio valutativo
QUALITA' TECNICA DEL PROGETTO (riferimento a art.4 para.5 iii) del DM 4 maggio 2021)		
C6	Qualità della proposta Valuta la chiarezza degli obiettivi generali e specifici, il livello di definizione dei contenuti del progetto, la sua rilevanza scientifica rispetto allo stato dell'arte dell'ambito di intervento, e la sua innovatività, anche in termini di metodologie applicate, di nuovi processi di <i>governance</i> introdotti, del potenziale collegamento con organizzazioni leader negli stessi ambiti di intervento a livello nazionale e internazionale	10
C7	Fattibilità del progetto Valuta la fattibilità tecnica e la sostenibilità economica del progetto, la coerenza del piano finanziario, il livello di definizione del cronoprogramma, la congruità e pertinenza dei costi previsti, l'eventuale piano di sviluppo delle infrastrutture (ove applicabile), nonché, con riferimento al monitoraggio e alle metodologie di lavoro, gli indicatori per la misurazione dell'avanzamento e dei risultati	10
PUNTEGGIO MASSIMO		20

		Punteggio valutativo
QUALITA' TECNICO-ORGANIZZATIVA DEI PROPONENTI (riferimento a art.4 para.5 iv) del DM 4 maggio 2021)		
C8	Qualità delle risorse umane Valuta la qualità delle risorse umane coinvolte nella realizzazione dell'intervento, in termini di competenze possedute, esperienze maturate in relazione ai contenuti dell'intervento proposto e attuazione del principio di pari opportunità di genere,	10



Agenzia per la Coesione Territoriale

	nonché la qualità della compagine di progetto sotto il profilo della complementarietà delle competenze richieste per lo sviluppo delle componenti progettuali.	
C9	Adeguatezza della struttura organizzativa Valuta l'adeguatezza della struttura organizzativa ispirata ad un sistema di gestione degli interventi secondo criteri di qualità e nel rispetto degli obblighi normativi.	5
PUNTEGGIO MASSIMO		15

PREMIALITÀ COOPERAZIONE		
		Punteggio
P1	Progetto realizzato in partnership tra due soggetti	5
P2	Progetto realizzato in partnership tra tre soggetti	10
P3	Progetto realizzato in partnership tra quattro soggetti	15
PUNTEGGIO MASSIMO		15

15. FORMAZIONE E APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE

15.1 A conclusione della fase di valutazione, la Commissione all'uopo incaricata definirà le graduatorie provvisorie dei progetti, articolate per Regione e, nell'ambito di ogni Regione, per le tre Categorie di intervento, tenendo conto delle previsioni dell'art. 5 per l'assegnazione di eventuali residui.

15.2 Nel caso di proposte progettuali selezionate nelle graduatorie provvisorie che configurino profili di aiuto di Stato, l'Agenzia per la Coesione Territoriale potrà richiedere ogni informazione utile, dichiarazione e/o impegno necessari ad assicurare il rispetto della normativa applicabile.

15.3 Il Direttore Generale dell'Agenzia per la Coesione Territoriale provvede all'approvazione delle graduatorie e le trasmette al Dipartimento per le politiche di coesione.

16. DECRETO DI ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO E DISCIPLINARE

16.1 Ai sensi dell'articolo 3, comma 5 del DM 4 maggio 2021, la Presidenza del Consiglio dei Ministri -



Agenzia per la Coesione Territoriale

Dipartimento per le politiche di coesione, a seguito di formale richiesta del Direttore Generale dell'Agenzia per la Coesione Territoriale, dispone con proprio decreto l'assegnazione del contributo ai beneficiari selezionati.

16.2 A seguito dell'adozione del decreto di assegnazione del contributo, l'Agenzia per la Coesione Territoriale e i Soggetti Beneficiari sottoscrivono apposito Disciplinare, che prevede doveri ed obblighi per l'attuazione del progetto e deve essere sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante (o suo delegato) del soggetto proponente.

16.3 Il diritto al finanziamento decorre dalla data di stipula del Disciplinare, a partire dalla quale dovrà prendere avvio l'esecuzione delle attività progettuali.

16.4 Il soggetto proponente dovrà individuare, nell'ambito del Disciplinare, un Responsabile di progetto e comunicare formalmente il suo nominativo ed i suoi recapiti all'Agenzia per la Coesione Territoriale e al Dipartimento per le politiche di coesione.

16.5 Il Soggetto beneficiario è tenuto agli adempimenti di monitoraggio e controllo specificati nel Disciplinare, pena la revoca del finanziamento.

17. FINANZIAMENTO DEL PROGETTO

17.1 La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche di coesione eroga, a seguito di formale richiesta del Direttore Generale dell'Agenzia per la Coesione Territoriale, l'importo stabilito nel decreto di assegnazione delle risorse con le modalità di seguito descritte, nei limiti degli stanziamenti annuali del Fondo:

- *Erogazione a titolo di anticipo*: su richiesta del soggetto proponente pari al 20% del contributo concedibile.

- *Erogazioni successive*: dopo rendicontazione di un importo pari ad almeno il 60% dell'erogazione a titolo di anticipo, in uno o più stati di avanzamento fino al 60% del contributo concedibile, a fronte delle attività realizzate e della presentazione della rendicontazione della spesa effettivamente sostenuta e pagata da parte del soggetto proponente. La previa verifica degli stati di avanzamento è effettuata dall'Agenzia per la Coesione Territoriale.

- *Saldo finale*: pari al 20% del contributo concedibile, alla conclusione del progetto previo espletamento delle complessive verifiche amministrativo-contabili e della verifica della realizzazione dell'output finale della proposta progettuale da parte dell'Agenzia per la Coesione Territoriale.

17.2 Nel caso di progetti che ricadano nell'ambito di applicazione della normativa in materia di aiuti di Stato, il contributo concedibile non potrà, in ogni caso, superare gli importi massimi previsti dalle disposizioni di riferimento applicabili e relativi ai costi ammissibili, espressamente previsti dalle stesse. Pertanto l'agevolazione è cumulabile con altri aiuti di Stato aventi ad oggetto costi ammissibili in tutto o in parte coincidenti, entro il limite dell'intensità o dell'importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti disposizioni in materia di aiuti di Stato. L'Agenzia per la Coesione Territoriale è preposta alla verifica del rispetto di tali massimali.

Il Soggetto proponente dovrà, se del caso, assicurare ai fini della realizzazione della proposta progettuale il finanziamento della parte non agevolabile ai sensi del presente Avviso senza il ricorso ad aiuti di Stato o, in tal caso, nel rispetto della pertinente normativa in materia di cumulo.

17.3 Il finanziamento è altresì cumulabile con altri incentivi che non rientrano nel campo d'applicazione



Agenzia per la Coesione Territoriale

della normativa in materia di aiuti di Stato a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell'intero costo ammissibile all'agevolazione.

18. RENDICONTAZIONE DELLE SPESE E CONTROLLI

18.1 Il rendiconto delle spese sostenute per la realizzazione della proposta progettuale finanziata deve essere presentato nel rispetto delle regole indicate nel Disciplinare.

18.2 Il Soggetto proponente è tenuto a raccogliere e archiviare le informazioni pertinenti a indicare la realizzazione della proposta progettuale secondo le disposizioni contenute nel Disciplinare.

18.3 L'Agenzia per la Coesione Territoriale dispone controlli amministrativo-contabili e/o sul posto, sia di natura finanziaria che di natura operativa, in merito alla corretta esecuzione del progetto.

19. REVOCHE

19.1 Il finanziamento a valere sul Fondo è revocato dal Dipartimento per le politiche di coesione, integralmente o parzialmente, nel caso di mancato o parziale utilizzo, su formale indicazione dell'Agenzia per la Coesione Territoriale, in base agli esiti delle verifiche effettuate dalla medesima Agenzia o nel caso di inadempimenti rispetto agli obblighi previsti dal Disciplinare accertati dall'Agenzia medesima.

20. ALTRE INFORMAZIONI

20.1 OBBLIGHI PUBBLICITARI

I soggetti beneficiari del contributo devono attenersi strettamente alle indicazioni prescritte dall'Agenzia per la Coesione Territoriale in tema di informazione e pubblicità.

20.2 TUTELA DELLA PRIVACY

Tutti i dati personali di cui l'Agenzia per la Coesione Territoriale venga in possesso in occasione del presente procedimento verranno trattati nel rispetto del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i. e art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

20.3 FORO COMPETENTE

Per qualunque controversia derivante o connessa al presente Avviso è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

20.4 RICHIESTE DI CHIARIMENTI

I soggetti interessati potranno inviare richieste di chiarimento per posta elettronica all'indirizzo e-mail bandoricerca.sisma@agenziacoesione.gov.it entro e non oltre 10 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle proposte progettuali.

Le risposte ai quesiti più frequenti (FAQ) saranno pubblicate sul sito internet dell'Agenzia per la Coesione Territoriale <https://www.agenziacoesione.gov.it/opportunita-e-bandi/bando-centri-di-ricerca-sisma-2016/>



Agenzia per la Coesione Territoriale

21. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

21.1 Responsabile del procedimento è il Dr. Alessandro Duspiva mail: alessandro.duspiva@agenziacoesione.gov.it

22. ALLEGATI

22.1 Costituiscono parte integrante del presente Avviso i seguenti allegati visionabili all'indirizzo: <https://www.agenziacoesione.gov.it/opportunita-e-bandi/bando-centri-di-ricerca-sisma-2016/>

- Allegato 1 - Domanda di partecipazione
- Allegato 2 - Atto di delega
- Allegato 3 - Proposta progettuale
- Allegato 4 - Disciplinare